

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 237-A)

*Procedura abbreviata ai sensi
dell'articolo 81 del Regolamento*

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli Accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivi alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, firmati a Roma il 24 ottobre 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Nella Convenzione europea di estradizione del 1957 e in quella relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, si rilevano numerose disposizioni formulate in modo da consentire soluzioni alternative, rinviando ad eventuali intese bilaterali.

Ciò in quanto tali Convenzioni hanno segnato il punto d'incontro dei negoziati svoltisi tra le delegazioni dei 18 Stati membri del Consiglio d'Europa.

Così si spiegano gli accordi in oggetto: essi completano le disposizioni di cui alle

citare Convenzioni in modo da facilitare l'applicazione dei principi in esse contenuti, in conseguenza dell'intensa cooperazione giudiziaria in materia penale avviata fra il nostro Paese e la Repubblica federale di Germania.

In considerazione dell'innegabile utilità che tali Accordi sono destinati a rivestire, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

TAVIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BONIFACIO)

13 dicembre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed inteso a facilitarne l'applicazione, e l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ed inteso a facilitarne l'applicazione, entrambi firmati a Roma il 24 ottobre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli articoli XIV e XVII degli stessi.